



Comune di Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoleto.pg.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14 del 09-03-2019

**Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC Componente IMU del tributo.
Determinazione aliquore anno 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** mese di **marzo** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, con l'assistenza del Segretario Comunale Grasso Angelo Vincenzo,

Dott.ssa Angelini Marisa	Sindaco	P	Favorevole
Peroni Paolo	Vicesindaco	P	Favorevole
Compagnucci Guido	Assessore	P	Favorevole

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Favorevoli 3

Contrari 0

Astenuti 0

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1.1.2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668: TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681: TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705: (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni:

"682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono

alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

VISTO l'art. 1 comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

CONSIDERATO che la disciplina della IUC è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi – da ultimo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – che ne hanno mutato alcuni elementi significativi di cui è necessario tener conto;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche e integrazioni, il quadro normativo generale di riferimento per l'IMU risulta così delineato: il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'imposta municipale propria non si applica ai seguenti immobili:

- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ed in particolare:

-la lettera a) che elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
-la lettera b) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

VISTA la risoluzione MEF n.1 del 17 febbraio 2016, che specifica le modalità applicative delle disposizioni di agevolazione IMU concernenti il comodato;

VISTO il comma 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che integra il contenuto dell'articolo 13 del decreto legge n. 214 del 2011, e dispone “*Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 l' IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.*”;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ripristina il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina:

“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”;

ATTESO che il territorio del Comune di Monteleone di Spoleto risulta classificato totalmente montano;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2019);

VISTO il Decreto ministeriale 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale si stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31/03/2019;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018 per effetto delle quali appare opportuno confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'Imposta municipale propria stabilite nell'anno 2017, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 per mille;
- ALIQUOTA 4,50 per mille;
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- ALIQUOTA 7,60 per mille
(per immobili in categoria catastale A10, C3 e D ad eccezione della categoria D10);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 29/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, co. 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, co 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i commi 10 e 14, lett. e) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che anticipano al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine “*perentorio*” entro il quale i Comuni devono inviare le delibere di approvazione delle aliquote, tariffe e detrazioni IMU, TASI al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese:

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” previste per l’anno 2019, come di seguito riportate:

- **ALIQUOTA ORDINARIA 10,60 per mille.**
- **ALIQUOTA 4,50 per mille.**

(per

abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

- **ALIQUOTA 7,60 per mille.**

(per immobili in categoria catastale A10, C3 e D ad eccezione della categoria D10).

3. Di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019:
 - Per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale di protrae tale destinazione.
 - Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 - Sono assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:
 - a) le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

già

a

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Di dare atto che viene meno, in virtù di quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori).
5. E' introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, co. 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019.
7. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
8. Di dare atto che come previsto dalla vigente normativa le scadenze di versamento per l'IMU per l'anno 2019 sono fissate al:
 - 18 Giugno.
 - 17 Dicembre.
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, co. 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
10. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line.
11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Vincenzo Grasso

Il Sindaco
F.to Angelini Marisa

Si dà atto che il responsabile del servizio ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità tecnico-amministrativa così come prescritto dall'art. 49, c. 1 e dall'art. 147 *bis* del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 09-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Si dà atto che il responsabile del servizio Finanziario ha reso, sulla proposta della presente deliberazione, parere di regolarità contabile così come prescritto dall'art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000

Monteleone di Spoleto, 09-03-2019

IL RESPONSABILE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). N. 116

Dalla Residenza Comunale, 04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

X La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2019 al 19-04-2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 09-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grasso Angelo Vincenzo